Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

(in attuazione dell'art. 125-bis.1 del Decreto Legislativo n. 58/1998)

(APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 10 NOVEMBRE 2026)

ARTICOLO 1

1.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, in occasione della convocazione di ciascuna assemblea, le modalità di svolgimento dell'assemblea medesima avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza.

1.2. Il Consiglio di Amministrazione, più precisamente, in occasione di ciascuna assemblea delibera, in applicazione di quanto consentito dall'art 125-bis.1 del Dlgs n. 58/1998 ("TUF"), se essa si debba svolgere:

(i) in luogo fisico, con la partecipazione diretta dei soggetti legittimati nei modi di legge, ferma la possibilità di stabilire una soglia individuale di possesso azionario per poter partecipare alla discussione, secondo quanto indicato nell'art. 7 del presente Regolamento;

(ii) in luogo fisico, con la esclusiva presenza del rappresentante designato secondo quanto consentito dalla legge;

(iii) mediante mezzi di telecomunicazione, con la esclusiva presenza del rappresentante designato secondo quanto consentito dalla legge.

1.3. Con successiva modifica del Regolamento, potranno essere disciplinate le condizioni e le modalità della partecipazione all'assemblea con la presenza diretta esclusiva o facoltativa mediante mezzi di telecomunicazione degli aventi diritto.

1.4. Il presente Regolamento si riferisce alle assemblee convocate secondo le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) del precedente art. 1.2., salva l'applicazione a qualsiasi assemblea delle disposizioni meramente riproduttive della disciplina generale applicabile per legge o regolamento.

1.5 Il presente Regolamento, nelle materie disciplinate dall'articolo 125-bis.1 del TUF, integra il "Regolamento delle Assemblee" della Società, approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 27 febbraio 2015, il quale continua ad applicarsi per tutto quanto non disciplinato o non diversamente disciplinato dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2

2.1. Il Consiglio di Amministrazione individua il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, valutandone le caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

ARTICOLO 3

3.1. L'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e la presentazione di nuove proposte di delibera sono disciplinate dall'articolo 126-bis del TUF.

ARTICOLO 4

4.1. Nelle assemblee che si svolgono per il tramite esclusivo del rappresentante designato, il diritto di porre domande prima dell'assemblea è disciplinato dall'articolo 127-ter, comma 3 bis, del TUF. Pertanto, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF entro il quale le domande devono pervenire alla società. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

4.2. La società valuta la pertinenza delle domande agli argomenti all'ordine del giorno secondo principi di correttezza e trasparenza, tenendo anche in considerazione la presenza di informazioni soggette a tutela della privacy oppure a regole e clausole in materia di riservatezza. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, ovvero vertenti sui medesimi argomenti; nella formulazione delle risposte, ove necessario, la società può fare rinvio alla relazione finanziaria annuale oppure a comunicati stampa o altra documentazione resa disponibile al pubblico.

4.3. Le risposte fornite dalla società sono pubblicate, unitamente al testo integrale delle domande, sul sito internet della società. Il verbale dell'assemblea dà conto delle domande pervenute e delle risposte fornite anche mediante rinvio alla documentazione pubblicata sul sito internet.

ARTICOLO 5

5.1. Le votazioni dell'assemblea avvengono mediante dichiarazione da parte del rappresentante designato delle istruzioni di voto ricevute.

ARTICOLO 6

6.1. Nelle assemblee che si svolgono per il tramite esclusivo del rappresentante designato e, in tutto o in parte, mediante mezzi di telecomunicazione, la Società mette a disposizione una piattaforma tecnologica che garantisca:

(a) l'identificazione dei partecipanti;

(b) l'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti, per il tramite del rappresentante designato esclusivo, ed in particolare la possibilità del rappresentante designato di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

6.2. Le specifiche tecniche per l'accesso alla piattaforma telematica e per la partecipazione all'assemblea saranno comunicate agli aventi diritto secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 7

7.1. Nelle assemblee che si svolgono in luogo fisico con la partecipazione diretta dei soggetti legittimati nei modi di legge, la partecipazione alla discussione in assemblea può essere subordinata al possesso di azioni in misura pari allo 0,5 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'articolo 83 sexies, comma 2, del TUF. Resta fermo il diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF e di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF. Dell'applicazione della soglia è data evidenza nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

ARTICOLO 8

8.1. Qualora la delibera del Consiglio di Amministrazione preveda che l'assemblea si svolga con le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) del precedente art. 1.2., i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto possono in ogni caso chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7. Dell'esercizio della facoltà di cui al primo periodo è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di convocazione.

8.2. L'avviso di convocazione indica le modalità di invio della richiesta di cui al paragrafo che precede, prevedendo in ogni caso che la stessa sia presentata, anche per corrispondenza oppure in via elettronica, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e nel rispetto dei requisiti necessari per l'identificazione dei richiedenti.

ARTICOLO 9

9.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti in carica, è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione si riserva di integrare o modificare nei limiti consentiti dalla normativa protempore vigente il presente regolamento in occasione delle singole assemblee dandone notizia nell'avviso di convocazione ed in pari data sul sito Internet.